

Legge regionale 12 luglio 2023, n. 2

**Modifiche al regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 5 (Regolamento per la caccia al cinghiale in forma collettiva ai sensi dell'articolo 35 della legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio))**  
(Bollettino Ufficiale n. 13, del 19.07.2023)

**Art. 1.**

*(Modifiche all'articolo 5 del regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 5 (Regolamento per la caccia al Cinghiale in forma collettiva ai sensi dell'articolo 35 della legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio)))*

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 5 del regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 5 (Regolamento per la caccia al Cinghiale in forma collettiva ai sensi dell'articolo 35 della legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio)) le parole "20 agosto" sono sostituite dalle seguenti: "20 settembre".

2. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 5 le parole "20 luglio" sono sostituite dalle seguenti: "20 agosto".

3. Alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 5 le parole "31 agosto" sono sostituite dalle seguenti: "20 settembre".

**Art. 2.**

*(Modifica all'articolo 6 del r.r. 5/2016)*

1. Alla fine del comma 3 dell'articolo 6 del r.r. 5/2016 viene aggiunto il seguente periodo: "Gli A.T.C./C.A. possono modificare in maniera provvisoria l'assegnazione delle zone senza modificare il piano di zonizzazione e si riservano la facoltà di accettare divisioni o formazione di nuove squadre".

**Art. 3.**

*(Modifiche all'articolo 7 del r.r. 5/2016)*

1. Il comma 1 dell'articolo 7 del r.r. 5/2016 è sostituito dal seguente:

*"1. Entro il 20 agosto di ogni anno i cacciatori devono presentare istanza all'A.T.C./C.A. dove intendono esercitare la caccia al cinghiale in forma collettiva, su apposito modulo predisposto dalla Regione, ed entro la data di effettivo avvio del prelievo venatorio del cinghiale devono iscriversi all'A.T.C./C.A. stesso per la costituzione in squadre sulla base dei criteri stabiliti dai commi successivi."*

2. Al comma 5 dell'articolo 7 il periodo "Le squadre sono formate da un minimo 20 componenti negli A.T.C. e da un minimo di 15 componenti nei C.A." è sostituito dal seguente: "Le squadre, di tutte e quattro le province liguri, sono formate inderogabilmente da un numero minimo di 15 componenti." e le parole "salvo limitazioni impartite dall'A.T.C./C.A." sono sostituite dalle seguenti: "senza ulteriori oneri aggiuntivi".

**Art. 4.**

*(Modifiche all'articolo 8 del r.r. 5/2016)*

1. Al comma 1 dell'articolo 8 del r.r. 5/2016 la parola "otto" è sostituita dalla seguente: "dieci".

2. Alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 8 le parole "iscritti

alla squadra" sono soppresse.

3. Il comma 4 dell'articolo 8 è abrogato.

4. Il comma 6 dell'articolo 8 è abrogato.

5. Il comma 7 dell'articolo 8 è sostituito dal seguente:

*"7. L'azione di caccia può essere esercitata in zona diversa da quella assegnata, anche non confinante, o posta in A.T.C./C.A. diverso da quello di appartenenza della squadra, su invito del caposquadra ospitante, che ne dà comunicazione all'A.T.C./C.A. entro le ore 7 del mattino dell'azione di caccia. La squadra ospitante può permettere ad un numero massimo di altre due squadre di effettuare l'azione di caccia in aree della zona assegnata e di tale invito il caposquadra ospitante dà comunicazione all'ATC/CA entro le ore 7 del mattino dell'azione di caccia; in entrambi i casi per i componenti delle squadre invitate e gli eventuali ulteriori invitati non è necessaria l'iscrizione all'A.T.C./C.A. ove si svolge la battuta. La squadra che, invitata in altri A.T.C./C.A. della Liguria, lasci scoperta la zona assegnata nel proprio A.T.C./C.A., può invitare altra squadra ad effettuare l'azione di caccia in tale zona e di tale invito il caposquadra ospitante darà comunicazione all'A.T.C./C.A. entro le ore 7 del mattino dell'azione di caccia."*

6. Il comma 8 bis dell'articolo 8 è sostituito dal seguente:

*"8 bis. L'A.T.C./C.A., anche di intesa con A.T.C./C.A. confinanti, può disporre lo svolgimento di battute congiunte tra squadre confinanti, senza che i componenti delle squadre siano iscritti anche nell'A.T.C./C.A. ove si svolgerà la battuta. Le squadre dovranno rispettare il numero minimo di componenti giornalieri. I capi abbattuti dovranno essere registrati dalla squadra competente per zona. Le squadre dovranno dare conferma della battuta all'A.T.C./C.A. competente entro le ore 7 del mattino dell'azione di caccia congiunta, secondo le modalità stabilite dallo stesso, con le quali è disciplinato anche l'eventuale annullamento della battuta."*

**Art. 5.**

*(Abrogazione di articolo del r.r. 5/2016)*

1. L'articolo 12 ter del r.r. 5/2016 è abrogato.

**Art. 6.**

*(Dichiarazione d'urgenza)*

1. Il presente regolamento è dichiarato urgente ed entra in vigore il giorno successivo dalla data della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.